

CODICE DISCIPLINARE STUDENTI

Visto il D.P.R n. 249 del 24/06/1998, e il D.P.R n. 235 del 21/11/2007 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, si porta a conoscenza degli organi collegiali dell'I.I.S. "A. Moro" il seguente Regolamento per mancanze disciplinari.

Premesso che la scuola si impegna a garantire:

- un servizio educativo didattico di qualità;
- attività formative aggiuntive;
- iniziative volte al recupero di situazioni di svantaggio e di dispersione scolastica;
- la funzionalità, la salubrità e la sicurezza degli ambienti, adeguate anche a studenti portatori di handicap;
- una sufficiente disponibilità di strumentazione tecnologica;
- assistenza di sostegno e guida psicologica;
- la solidarietà tra i suoi componenti ed il diritto dello studente alla riservatezza

I doveri degli allievi e delle allieve sono:

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni;
- sono tenuti ad avere, nei riguardi del capo d'Istituto, dei docenti e del personale tutto e dei loro compagni, correttezza e rispetto formali;
- gli studenti non devono falsificare, in tutto o in parte, il libretto personale delle giustificazioni e tutti gli altri documenti ufficiali;
- gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento dignitoso;
- sono tenuti al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte dalla Scuola;
- gli studenti sono tenuti a non utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario scolastico;
- gli studenti sono tenuti ad utilizzare strutture, sussidi didattici e tecnologie in modo corretto, a comportarsi in maniera da non arrecare danno al patrimonio dell'Istituto;
- gli studenti collaboreranno a rendere accogliente l'ambiente scolastico e a migliorare la qualità della vita.

Art. 1 Profili di responsabilità degli studenti

Gli studenti dell'Istituto sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti e delle disposizioni disciplinari generali ed interne all'Istituto in conformità, in particolare, ai doveri sanciti dallo Statuto degli studenti. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.

Art. 2 Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulle valutazioni, intermedie e finali, del profitto dello studente.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, senza barriere ideologiche, sociali e culturali.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Art. 3 Le sanzioni disciplinari

- Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati nella vigente legislazione scolastica e, in particolare, nello Statuto degli studenti, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi commi.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché per quanto possibile al principio della riparazione del danno.
- Le sanzioni irrogate direttamente dal Dirigente scolastico e in accordo con il coordinatore di classe: a) richiamo verbale; b) richiamo scritto annotato sul registro di classe; c) ammonizione verbalizzata con apposita lettera e segnalata sul registro di classe; d) le sanzioni di cui ai punti a), b), c) possono essere integrate con l'assegnazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- Le sanzioni vengono così classificate: a) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, mirate ad effettuare attività socialmente utili alla comunità scolastica. b) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica in casi gravi o per reiterate infrazioni e per un periodo non superiore ai quindici giorni. c) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana. d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico per situazioni di recidiva, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale e impossibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità. e) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi rispetto a quelli indicati al punto d).
- La sanzione può essere irrogata dal Consiglio d'Istituto o dal Consiglio di Classe. Se irrogata dal Consiglio d'Istituto, la sanzione potrà comportare l'allontanamento superiore a quindici giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Se

irrogata dal Consiglio di Classe, la sanzione consiste nel temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore ai quindici giorni.

- Il Consiglio d'Istituto e il Consiglio di Classe devono essere convocati al completo e, affinché sia valida la riunione, devono almeno essere presenti i due terzi dei loro componenti; circa la possibile assenza di qualche membro, i Consigli verranno ritenuti validi in prima convocazione se saranno comunque rappresentate tutte le loro componenti e in seconda convocazione senza vincolo di rappresentatività.
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, dove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, dove possibile, nella comunità scolastica.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 4 Casi di allontanamento obbligatorio dalla comunità scolastica

Nel caso in cui uno studente compia un atto che costituisca reato, fermo restando l'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte del dirigente scolastico, è previsto l'allontanamento obbligatorio dalla comunità scolastica. A mero titolo esemplificativo, si rammentano gli obblighi o divieti, da rispettare anche a scuola:

- pubblica decenza (divieto di bestemmiare, di vilipendere altre religioni, di compiere atti osceni, di commettere turpiloquio, ecc...);
- uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti;
- tutela dell'integrità fisica, dell'onorabilità e prestigio delle persone (percosse, lesioni, rissa, violenza privata, diffamazione, ingiuria ai docenti, ecc.);
- tutela delle Istituzioni (divieto di oltraggio, vilipendio, istigazione all'illecito, ecc.);
- tutela della proprietà privata (divieto di furto, danneggiamento, ecc.).

Art. 5 Il procedimento disciplinare

- Designazione da parte del Consiglio d'Istituto dell'Organo di Garanzia, la composizione del quale deve garantire imparzialità ed omogeneità di giudizio.
- Il docente coinvolto o testimone della mancanza disciplinare o trasgressione del regolamento segnala l'accaduto sul registro di classe ed informa il Coordinatore
- Il Coordinatore, sentito il parere e la valutazione del Consiglio di Classe, a seconda della gravità della mancanza, informa il DS, che convoca lo studente dandogli la possibilità di esporre le proprie ragioni; il Consiglio di Classe decide la sanzione e ne dà comunicazione alla famiglia.
- Se lo studente è minorenne uno dei genitori o chi ne fa le veci sarà contattato telefonicamente dal Dirigente scolastico.
- Viene stilato, dal docente segretario, regolare verbale della seduta del Consiglio di Classe, in cui deve essere specificata in maniera chiara la motivazione che ha reso necessaria l'irrogazione della sanzione, tanto più circostanziata, quanto più sia onerosa l'entità della stessa. La sanzione viene pertanto comminata, registrata a protocollo e di essa si darà tempestiva comunicazione all'allievo e alla famiglia.

- Nel caso in cui la sanzione comporti l'allontanamento dalla comunità, la scuola, nella persona del Coordinatore di classe, manterrà i rapporti con lo studente e la famiglia al fine di assicurarne un proficuo reinserimento.
- La sanzione si deve ispirare al principio della riparazione del danno non solo sul piano pecuniario, ma anche sul piano morale e psicologico.
- Qualora individui una mancanza di gravità tale da prevedere una sanzione di allontanamento superiore ai quindici giorni, il Consiglio di Classe demanda al Consiglio d'Istituto la procedura di valutazione della mancanza e quella dell'irrogazione della sanzione.

Art. 6 Impugnazioni

- Avverso le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla loro comunicazione all'Organo di Garanzia (da parte degli allievi e dei genitori interessati).
- Per quanto attiene all'impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Infatti il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 7 Organo di Garanzia

- L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che presiede, da un docente, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori. Il docente dell'Organo di Garanzia viene designato dal Consiglio d'Istituto. Il rappresentante dei genitori viene eletto direttamente con modalità analoghe e durata del C.d.I. Il rappresentante degli allievi viene eletto direttamente con modalità analoghe al C.d.I. e durata annuale. In caso di incompatibilità, di dovere d'astensione o di decadenza si attinge dai nominativi dei candidati non eletti. L'Organo di Garanzia delibera validamente se sono presenti almeno le rappresentanze delle quattro componenti.
- In caso di parità di voti, prevale il voto del Dirigente Scolastico. Non sono ammesse astensioni dal voto da parte dei componenti e deve essere mantenuto il segreto d'ufficio.
- Il voto di ciascuno va espresso in modo palese e va verbalizzato.
- Valutati gli atti l'Organo di Garanzia può confermare, annullare o modificare le decisioni adottate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, in presenza di un vizio di forma.
- L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione sarà confermata.
- L'Organo di Garanzia è altresì competente a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- È possibile una ulteriore fase di impugnazione all'Organo di garanzia regionale. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto viene attribuita al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Detto organo, presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato, è di norma così composto:

- Due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli Studenti, tre docenti e un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

Art. 8 Responsabilità civile

- In applicazione del disposto di cui all'art. 4 dello Statuto degli studenti viene richiamato il principio generale della riparazione del danno.
- Gli studenti sono pertanto civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile.
- Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde.

Art. 9 Disposizioni finali

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Copia del presente regolamento dovrà essere consegnata a tutti gli allievi all'atto dell'iscrizione.